*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 267 del 13 novembre 1985*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 novembre 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 96

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1985.

# Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale.

# SOMMARIO

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

# LEGGI E DECRETI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1985.

**Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 e l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 28 giugno 1985, concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 10 ottobre 1985, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 28 giugno 1985 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

Roma, addì 31 ottobre 1985

*Il Ministro*: MARTINAZZOLI

## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

### *Tariffa forense*
### *in materia civile, penale e stragiudiziale*

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 28 maggio 1982 approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1982 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale per prestazioni stragiudiziali;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1985 che ha approvato la deliberazione di questo Consiglio del 3 novembre 1984 concernente modifiche alle tariffe professionali;

Ritenuta la necessità di modificare organicamente le tariffe a seguito della intervenuta modificazione della competenza dei giudici conciliatori e dei pretori e di aumentare congruamente per il nuovo biennio, al fine di adeguarli o almeno accostarli al generale aumento del costo della vita, i minimi ed i massimi delle voci contenute nelle tabelle in vigore, modificando altresì alcune delle precedenti disposizioni;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

I) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa;

II) *a*) degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte suprema di cassazione, anche in sede di ex Tribunale supremo militare;

*b*) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia penale dinanzi alle altre magistrature;

III) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

# *TARIFFA*

## ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE

### I. - DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1.**
*Diritto dell'avvocato e del procuratore*

Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella *A*, ed al procuratore gli onorari e diritti indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 2.
*Obbligo del cliente*

Gli onorari e diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.
*Giudizi non compiuti*

Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.
*Inderogabilità della tariffa*

Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.

### II. - ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.
*Criteri generali per la liquidazione*

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importo e del numero delle questioni trattate, del grado della autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Nei casi di assistenza e difesa di più parti avanti la stessa posizione processuale, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte fino ad un massimo di sei, del 20%.

Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari in fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.
*Determinazione del valore della controversia*

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo: nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta; nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

**Art. 7.**
*Pluralità dei difensori*

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

## III. - Onorari e diritti di procuratore

Art. 8.
*Cause trattate dal solo procuratore*

Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella *A*, ridotti alla metà.

Art. 9.
*Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore*

Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella *B*.

Art. 10.
*Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture*

Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore.

## IV. - Disposizioni finali

Art. 11.
*Procedimenti davanti ad organi speciali*

Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12.
*Procedimenti davanti agli arbitri*

Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.
*Procedimenti speciali*

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.
*Cause in materia di rapporti di lavoro*

Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 50.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti a un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 50.000 e le L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 15.
*Rimborso spese generali*

All'avvocato ed al procuratore è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

Tabella A

ONORARI DI AVVOCATO

I) *Cause avanti ai giudici conciliatori.*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 1) Per l'intero giudizio: | | |
| cause di valore fino a L. 250.000 | L. 50.000 | L. 100.000 |
| cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000 | » 80.000 | » 160.000 |
| cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000 | » 100.000 | » 200.000 |

Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia — se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 — sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

II) *Cause avanti al pretore.*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 2) Studio controversia e consultazioni col cliente | L. 54.000 | L. 180.000 |
| 3) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti | » 22.000 | » 46.000 |
| 4) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio della comparsa di risposta | » 46.000 | » 143.000 |
| 5) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle cui sono disposti semplici rinvii | » 18.000 | » 35.000 |
| 6) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) | » 35.000 | » 143.000 |
| 7) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) | » 150.000 | » 350.000 |
| 8) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio | » 46.000 | » 184.000 |
| 9) Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale | » 38.000 | » 143.000 |

Gli onorari stabiliti nei numeri dal 2 al 9 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi e massimi sono aumentati del 15 %, con arrotondamento per eccesso alle L. 1.000.

Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

III) *Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria.*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 10) Studio della controversia e consultazioni col cliente | L. 78.000 | L. 260.000 |
| 11) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti | » 32.000 | » 67.000 |
| 12) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta | » 67.000 | » 206.000 |
| 13) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii | » 26.000 | » 51.000 |
| 14) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) | » 51.000 | » 206.000 |
| 15) Memorie depositate fino alla udienza di precisazione delle conclusioni | » 60.000 | » 120.000 |
| 16) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) | » 216.000 | » 504.000 |
| 17) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio | » 67.000 | » 265.000 |
| 18) Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale | » 55.000 | » 206.000 |

IV) *Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado.*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 19) Studio della controversia e consultazioni col cliente | L. 78.000 | L. 324.000 |
| 20) Ricerca documenti | » 32.000 | » 87.000 |
| 21) Redazione del ricorso e del controricorso | » 67.000 | » 440.000 |
| 22) Memorie | » 216.000 | » 700.000 |
| 23) Discussione orale | » 67.000 | » 364.000 |

V) *Cause avanti alla corte di appello.*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 24) Studio controversia e consultazioni col cliente . | L. 125.000 | L. 324.000 |
| 25) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti . | » 51.000 | » 87.000 |
| 26) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta | » 107.000 | » 294.000 |
| 27) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii | » 38.000 | » 73.000 |
| 28) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) . | » 82.000 | » 288.000 |
| 29) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni | » 80.000 | » 160.000 |
| 30) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) . | » 300.000 | » 700.000 |
| 31) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio | » 105.000 | » 364.000 |
| 32) Opera prestata per la conciliazione quando è avvenuta anche in sede stragiudiziale | » 84.000 | » 288.000 |

VI) *Coefficienti di applicazione.*

*a*) Gli onorari stabiliti nei numeri dal 10 al 32 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.

*b*) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono aumentati dal 50 % e quelli massimi del 100 %.

*c*) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *b*) sono aumentati del 50 % e gli onorari massimi sono raddoppiati.

*d*) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *b*) sono raddoppiati e i massimi sono aumentati del 200 %.

*e*) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *b*) sono aumentati del 150 % e gli onorari massimi del 300 %.

*f*) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *b*) sono aumentati del 200 % e gli onorari massimi del 400 %.

*g*) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *b*) sono aumentati del 300 % e gli onorari massimi del 500 %.

*h*) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *b*) sono aumentati del 400 %. Gli onorari massimi di cui alla lettera *g*) possono essere aumentati, ma tale aumento non potrà superare complessivamente il 3 % del valore della controversia.

*i*) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore fino a L. 10.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *c*) a *f*).

*l*) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccessso, alle L. 1.000.

VII) *Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori.*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 33) Studio della controversia e consultazioni col cliente . | L. 98.000 | L. 210.000 |
| 34) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie | » 98.000 | » 210.000 |
| 35) Discussione | » 98.000 | » 210.000 |

Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

VIII) *Cause davanti alla Corte costituzionale.*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 36) Studio della controversia e consultazioni col cliente . | » 150.000 | » 420.000 |
| 37) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie | » 150.000 | » 420.000 |
| 38) Discussione | » 150.000 | » 420.000 |

Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

IX) *Coefficienti di applicazione.*

*a*) Gli onorari stabiliti nei numeri da 33 a 38 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.

*b*) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della metà.

*c*) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75 %.

*d*) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.

*e*) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.

*f*) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *e*) sono aumentati del 50 % e gli onorari massimi sono raddoppiati.

*g*) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *e*) sono raddoppiati ed i massimi sono aumentati del 200 %.

*h*) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *e*) sono aumentati del 150 % ed i massimi sono aumentati del 300 %.

*i*) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *e*) sono aumentati del 200 % ed i massimi sono aumentati del 400 %.

*l*) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *e*) sono aumentati del 300 % ed i massimi sono aumentati del 500 %.

*m*) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *e*) sono aumentati del 400 %. Gli onorari massimi di cui alla lettera *l*) possono essere aumentati ma tale aumento non potrà superare complessivamente il 3 % del valore della controversia.

*n*) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di un quinto.

*o*) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *b*) a *i*).

*p*) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.

X) *Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 39) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata: | | |
| *a*) davanti ai pretori | L. 17.000 | L. 107.000 |
| *b*) davanti ai tribunali | » 56.000 | » 178.000 |
| *c*) davanti le corti di appello . | » 69.000 | » 223.000 |
| 40) Procedimenti di ingiunzione | » 15.000 | » 92.000 |
| 41) Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata: | | |
| *a*) davanti al pretore | » 17.000 | » 107.000 |
| *b*) davanti ai tribunali | » 56.000 | » 178.000 |
| 42) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (cpv. 3° del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499) . | » 28.000 | » 89.000 |

43) L'onorario di cui ai precedenti numeri 39, 40, 41 e 42 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.

Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.

XI) *Trasferte.*

44) Trasferimento fuori della propria residenza: indennità per ogni giornata o frazione di giornata, da lire 50.000 a L. 100.000, qualunque sia il valore del procedimento, oltre gli onorari per le prestazioni compiute ed al rimborso delle spese (comprensive del viaggio in prima classe e del soggiorno in albergo di prima categoria).

**Tabella *B***

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I) *Processo di cognizione e procedimenti speciali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi e speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali.*

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Per la disamina . | L. 3.000 |
| 2) | Per la domanda introduttiva del giudizio . | » 12.000 |
| 3) | Per la rinnovazione e riassunzione della domanda . | » 3.000 |
| 4) | Per la chiamata di un terzo in causa . | » 3.000 |
| 5) | Per ogni autentica di firma . | » 3.000 |
| 6) | Per esame della procura notarile . | » 3.000 |
| 7) | Per la iscrizione delle cause a ruolo . | » 3.000 |
| 8) | Per la costituzione in giudizio | » 3.000 |
| 9) | Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza . | » 3.000 |
| 10) | Per ogni scritto difensivo (comparsa di risposta, deduzioni di udienza, comparsa conclusionale, note illustrative); per ognuna . | » 3.000 |
| 11) | Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio | » 3.000 |
| 12) | Per l'esame di ogni sentenza, e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza . | » 3.000 |
| 13) | Per l'esame della sentenza o dell'ordinanza collegiale . | » 3.000 |
| 14) | Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge | » 3.000 |
| 15) | Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice . | » 3.000 |
| 16) | Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non è cumulabile con quelli previsti dal n. 11, dal n. 12 nella ipotesi di ordinanza di rinvio consensuale) | » 4.500 |
| 17) | Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora | » 3.000 |
| 18) | Per le consultazioni col cliente . | » 9.000 |
| 19) | Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre al rimborso delle spese . | » 9.000 |
| 20) | Per la notificazione di ogni atto | » 3.000 |
| | Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più . | » 1.500 |
| 21) | Per ritiro di ogni atto notificato e disamina . | » 3.000 |
| 22) | Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta | » 15.000 |
| 23) | Per la intimazione ai testimoni . | » 3.000 |
| 24) | Per la designazione del consulente tecnico di parte | » 3.000 |
| 25) | Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria per ogni udienza, per ogni ora o frazione di ora | » 3.000 |
| 26) | Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato) | » 3.000 |
| 27) | Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata) . | » 1.500 |
| 28) | Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria . | » 3.000 |
| 29) | Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria . | » 3.000 |
| 30) | Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno) . | » 3.000 |
| 31) | Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione | » 1.500 |
| | Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero di dieci. Per ogni atto e documento in più fino al numero di venti . | » 700 |
| 32) | Per ogni inserzione al F.A.L. della provincia, nella « Gazzetta Ufficiale » o in altre stampe periodiche | » 3.000 |
| 33) | Per la proposizione della querela di falso . | » 3.000 |
| 34) | Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti | » 3.000 |
| | Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio) . | » 3.000 |
| | Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione. | |
| 35) | Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico . | » 3.000 |
| 36) | Per la redazione della nota spese | » 3.000 |
| 37) | Per la richiesta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato . | » 3.000 |
| 38) | Per l'assegnazione della causa a sentenza | » 3.000 |
| 39) | Per provvedere alla registrazione della sentenza o di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito . | » 3.000 |

40) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale L. 3.000

41) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge . » 3.000

42) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo . » 3.000

I diritti di cui alle voci 1, 15, 18, 19, 36 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

II) *Processo di esecuzione.*

43) Per la richiesta di copia in forma esecutiva . L. 3.000

44) Per la disamina di ogni titolo esecutivo . » 3.000

45) Per ogni atto di precetto e di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario » 12.000

46) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione » 3.000

Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più . » 1.500

47) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili . » 12.000

48) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare » 6.000

49) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio . » 15.000

Se il procedimento richiede più di un'ora è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

50) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento di insinuazione al credito in procedure concorsuali . » 12.000

51) Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri » 3.000

52) Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili » 3.000

53) Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge » 3.000

54) Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri » 3.000

55) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nominativo . » 6.000

56) Per l'esame dei certificati ipotecari . » 6.000

57) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale » 6.000

58) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo » 6.000

59) Per l'esame dei certificati catastali . » 6.000

Se le prestazioni di cui ai numeri 55, 56, 58 e 59 richiedono più di un'ora, è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.

60) Per ottenere la pubblicità di avvisi . » 3.000

61) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenuti nel processo » 3.000

62) Per il deposito di somme . » 3.000

63) Per la domanda di vendita dei beni pignorati . » 3.000

64) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge . » 4.500

65) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali » 3.000

66) Per l'assistenza all'incanto . » 6.000

67) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare . » 6.000

68) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria » 3.000

69) Per concorrere alla distribuzione del prezzo » 3.000

70) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare » 6.000

71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare » 12.000

72) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della vendita mobiliare o immobiliare . » 3.000

73) Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza . » 12.000

74) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato della vendita mobiliare o immobiliare » 3.000

L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 64 e 65.

75) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo od in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora . » 4.500

76) Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.

III) *Procedimenti speciali.*

77) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio e di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento L. 17.500

78) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella.

IV) *Diritto di vacazione.*

79) Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 6.000.
La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.
Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.
Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

V) *Coefficienti di applicazione.*

*a)* I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000.

*b)* Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 essi sono ridotti di un quinto.

*c)* Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi sono aumentati del 75 %.

*d)* Per le cause di valore da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 essi sono aumentati del 200 %.

*e)* Per le cause di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi sono aumentati del 250 %.

*f)* Per le cause di valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 essi sono aumentati del 300 %.

*g)* Per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi sono aumentati del 400 %.

*h)* Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000 essi sono aumentati del 500 %.

*i)* Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi sono aumentati del 700 %.

*l)* Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi sono aumentati del 900 %.

*m)* Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 essi sono aumentati del 1000 %.

*n)* Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 50.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo.

*o)* Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle L. 100.

VI) *Prestazioni del procuratore domiciliatario.*

80) Al procuratore esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:

nei giudizi avanti la pretura, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate L. 45.000

nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate » 75.000

VII) *Indennità di trasferta.*

81) Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione, fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso delle spese e qualunque sia il valore della causa, una indennità per ogni giornata o frazione di giornata:

per la trasferta entro il circondario » 24.000

negli altri casi » 30.000

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

VIII) *Diritti di collazione degli scritti.*

82) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

nel caso di impiego della dattilografia . » 1.500

nel caso di impiego della stampa . » 3.000

Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione o di fotocopiatura.

## TARIFFA PENALE

### NORME GENERALI

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere elevati fino al doppio dei massimi stabiliti.

Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, anche oltre il raddoppio previsto dal precedente comma, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.

Art. 2.

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 20%.

Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato, oltre ad essere rimborsato delle spese di viaggio in prima classe e di soggiorno in alberghi di prima categoria, avrà diritto alla trasferta nei limiti stabiliti nelle tabelle allegate. Questo diritto spetta in ogni caso al difensore nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5.

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio.

Tuttavia, nell'ipotesi di concessione di provvisionali in fase istruttoria e comunque non in sede dibattimentale, compete all'avvocato l'onorario previsto nella tariffa giudiziale civile, tabella *A*, n. 40.

Art. 6.

I minimi ed i massimi stabiliti nella tariffa vanno ridotti di un quarto quando l'opera è prestata da procuratori che non siano anche avvocati, vanno ridotti alla metà per gli iscritti nel registro praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

Art. 7.

Oltre agli onorari spetta al difensore ed al procuratore il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, viaggi, varie).

Art. 8.

Per l'assistenza prestata in materia stragiudiziale penale si applicano le norme degli articoli 1, comma primo e secondo, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 della tariffa III in materia stragiudiziale, e sono dovuti i compensi previsti ai numeri 1, 2, lettera *D*), e 3 della tabella allegata a detta tariffa.

Per i pareri che importino informativa e studio particolare, considerati al n. 1, lettera *B*), della tabella, si applicano il minimo e il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna e nella terza colonna.

Per le prestazioni di assistenza consistenti nell'esame e nello studio della pratica considerate al n. 2, lettera *C*), e nella redazione di difese, ricorsi, esposti, querele, denuncie, memorie, relazioni, considerati al n. 2, lettera *E*), della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna e nella terza colonna.

Per il carteggio nei confronti del cliente si applica il compenso stabilito nella tariffa stragiudiziale in relazione alla effettiva prestazione.

Art. 9.

All'avvocato e al procuratore è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.

I. TABELLA DEGLI ONORARI DI AVVOCATO NEI GIUDIZI PENALI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ANCHE IN SEDE DI EX TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 1) Esame della posizione | L. 22.000 | L. 70.000 |
| 2) Studio di atti o documenti processuali . | » 15.000 | » 35.000 |
| 3) Congressi nel proprio ufficio col cliente o i suoi incaricati: ciascuno | » 8.000 | » 11.000 |
| 4) Congressi fuori studio col cliente o suoi incaricati (in casa, nel carcere o altrove): ciascuno | » 15.000 | » 22.000 |
| 5) Congressi nel proprio studio con altri colleghi o persone le cui cognizioni tecniche occorrano alla formazione di un giusto criterio sulle questioni formanti oggetto del ricorso: ciascuno | » 8.000 | » 29.000 |
| 6) Congressi fuori studio con le persone di cui al numero precedente: ciascuno . | » 8.000 | » 29.000 |
| 7) Consultazioni e pareri che esauriscano l'attività dell'avvocato | » 22.000 | » 56.000 |
| 8) Deposito del mandato del ricorrente o resistente, istanza per gratuito patrocinio e compimento di atti relativi | » 6.000 | » 11.000 |
| 9) Produzione o richiesta di atti o documenti, istanze per la fissazione o differimento del ricorso e varie . | » 6.000 | » 11.000 |
| 10) Assistenza anteriore alla trattazione del ricorso e compimento di atti relativi | » 4.000 | » 22.000 |
| 11) Studio per la difesa scritta di cui ai seguenti numeri 12 e 13 | » 24.000 | » 70.000 |
| 12) Redazione e presentazione dei motivi principali e aggiuntivi del ricorso | » 45.000 | » 223.000 |
| 13) Redazione e presentazione di memorie esplicative dei motivi del ricorso od a confutazione delle deduzioni ex adverso . | » 45.000 | » 162.000 |
| 14) Per ogni differimento disposto all'udienza . | » 6.000 | » 11.000 |
| 15) Assistenza all'udienza o, ove la trattazione del ricorso occupi più di una udienza, per ciascuna | » 8.000 | » 18.000 |
| 16) Preparazione della discussione | » 36.000 | » 136.000 |
| 17) Discussione | » 193.000 | » 780.000 |
| 18) Informazioni verbali (anche telefoniche) o scritte concernenti il semplice andamento del ricorso: ciascuna . | » 3.000 | » 7.000 |
| 19) Indennità di trasferta per prestazioni fuori residenza, per ogni giorno di assenza | » 36.000 | » 95.000 |

II. TABELLE DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA PENALE DINANZI ALLE ALTRE MAGISTRATURE.

*Giudizi dinanzi alle corti di assise di appello*

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 1) Esame della posizione . | L. 22.000 | L. 70.000 |
| 2) Studio atti e documenti processuali . | » 9.000 | » 29.000 |
| 3) Rinvii prima dell'udienza . | » 9.000 | » 14.000 |
| 4) Per ogni accesso al carcere o agli uffici . | » 9.000 | » 18.000 |
| 5) Per ogni sessione col cliente . | » 15.000 | » 18.000 |
| 6) Per ogni consultazione o congresso con colleghi . | » 15.000 | » 18.000 |
| 7) Consultazioni e pareri che esauriscano l'attività dell'avvocato | » 26.000 | » 102.000 |
| 8) Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna) . | » 3.000 | » 7.000 |
| 9) Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti | » 6.000 | » 7.000 |
| 10) Trasferte (per ogni giorno di assenza) . | » 36.000 | » 70.000 |
| 11) Onorario per fase istruttoria . | » 180.000 | » 354.000 |
| 12) Onorario per fase dibattimentale e per discussione, salva l'applicazione dell'art. 1, ultimo comma, se il processo richiede più udienze di trattazione e di discussione . | » 189.000 | » 705.000 |
| 13) Redazione e presentazione dei motivi di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni ex adverso | » 54.000 | » 217.000 |
| 14) Per partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice e nell'interesse della parte . | » 22.000 | » 53.000 |

*Giudizi dinanzi alle corti di assise e alle giurisdizioni assimilate*

FASE ISTRUTTORIA

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 15) Esame della posizione . | L. 22.000 | L. 70.000 |
| 16) Per ogni sessione col cliente . | » 9.000 | » 14.000 |
| 17) Per ogni accesso al carcere o agli uffici . | » 9.000 | » 14.000 |
| 18) Per ogni consultazione o congresso con colleghi . | » 9.000 | » 18.000 |
| 19) Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato | » 22.000 | » 75.000 |
| 20) Carteggio o corrispondenza telefonica . | » 3.000 | » 6.000 |
| 21) Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti | » 6.000 | » 6.000 |
| 22) Assistenza all'interrogatorio dell'imputato . | » 22.000 | » 70.000 |
| 23) Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore | » 22.000 | » 70.000 |
| 24) Studio degli atti processuali e della requisitoria del P.M. | » 8.000 | » 25.000 |
| 25) Per ogni istanza o memoria difensiva . | » 22.000 | » 70.000 |
| 26) Trasferte (per ogni giorno di assenza) . | » 36.000 | » 67.000 |
| 27) Compenso fase istruttoria . | » 180.000 | » 354.000 |

FASE DIBATTIMENTALE

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 28) Esame della posizione . | L. 22.000 | L. 70.000 |
| 29) Studio atti e documenti processuali . | » 8.000 | » 25.000 |
| 30) Rinvio prima dell'udienza . | » 9.000 | » 14.000 |
| 31) Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1, ultimo comma se il processo richiede più udienze di trattazione e di discussione | » 189.000 | » 707.000 |
| 32) Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice . | » 24.000 | » 56.000 |
| 33) Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie . | » 26.000 | » 190.000 |
| 34) Trasferte (per ogni giorno di assenza) . | » 36.000 | » 67.000 |

*Giudizi dinanzi ai tribunali, alla corte d'appello, sezione istruttoria e giurisdizione assimilate*

FASE ISTRUTTORIA

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 35) Esame della posizione | L. 22.000 | L. 70.000 |
| 36) Per ogni sessione col cliente . | » 8.000 | » 18.000 |
| 37) Per ogni accesso al carcere od agli uffici . | » 8.000 | » 14.000 |
| 38) Per ogni consultazione o congresso con colleghi . | » 8.000 | » 22.000 |
| 39) Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato | » 15.000 | » 70.000 |
| 40) Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna) . | » 3.000 | » 6.000 |
| 41) Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti . | » 6.000 | » 6.000 |
| 42) Assistenza all'interrogatorio dell'imputato . | » 22.000 | » 70.000 |
| 43) Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore | » 22.000 | » 70.000 |
| 44) Studio degli atti processuali e della requisitoria del P.M. | » 8.000 | » 25.000 |
| 45) Per ogni istanza o memoria difensiva . | » 22.000 | » 70.000 |
| 46) Trasferte (per ogni giorno di assenza) . | » 36.000 | » 67.000 |
| 47) Compenso fase istruttoria . | » 93.000 | » 284.000 |

FASE DIBATTIMENTALE

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 48) Esame della posizione . . . . . . . . . . . . . . . | L. 22.000 | L. 70.000 |
| 49) Studio atti e documenti processuali . . . . . . . . | » 6.000 | » 19.000 |
| 50) Rinvio prima dell'udienza . . . . . . . . . . . | » 8.000 | » 14.000 |
| 51) Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1, ultimo comma, se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione . | » 108.000 | » 672.000 |
| 52) Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice . . . . . . . | » 27.000 | » 64.000 |
| 53) Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie . . . | » 27.000 | » 162.000 |
| 54) Trasferte (per ogni giorno di assenza) . . . . . | » 36.000 | » 67.000 |

*Giudizi dinanzi al pretore*

FASE ISTRUTTORIA

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 55) Esame della posizione . . . . . . . . . . . | L. 8.000 | L. 56.000 |
| 56) Per ogni sessione col cliente . . . . . . . . . . . . | » 6.000 | » 11.000 |
| 57) Per ogni accesso al carcere od agli uffici . . . . | » 6.000 | » 7.000 |
| 58) Per ogni consultazione o congresso con colleghi . . . . . . . . | » 6.000 | » 11.000 |
| 59) Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato . . . . | » 12.000 | » 56.000 |
| 60) Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna) . . . . . . | » 3.000 | » 5.000 |
| 61) Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti . . . . . . . | » 3.000 | » 5.000 |
| 62) Assistenza all'interrogatorio dell'imputato . . . . . . . . . | » 8.000 | » 56.000 |
| 63) Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore . . . . . . . . | » 8.000 | » 50.000 |
| 64) Per ogni istanza o memoria difensiva . . . . . . . . . . | » 13.000 | » 67.000 |
| 65) Trasferta (per ogni giorno di assenza) . . . . . . . . . . . . . . . | » 36.000 | » 67.000 |
| 66) Compenso fase istruttoria . . . . . . . . . . . | » 45.000 | » 118.000 |

FASE DIBATTIMENTALE

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 67) Esame della posizione . . . . . . . . . . . . | L. 8.000 | L. 56.000 |
| 68) Studio atti e documenti processuali . . . . . . . . . . . . . | » 3.000 | » 11.000 |
| 69) Rinvio prima dell'udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 6.000 | » 7.000 |
| 70) Onorario per la fase dibattimentale, salva l'applicazione dell'art. 1, ultimo comma, se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione . . . . . . | » 53.000 | » 326.000 |
| 71) Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice . . . . . . . . . . | » 9.000 | » 42.000 |
| 72) Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 13.000 | » 67.000 |
| 73) Trasferte (per ogni giorno di assenza) . . . . . . . . . . . . . . . | » 36.000 | » 67.000 |

## ONORARI ED INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE)

### NORME GENERALI

**Art. 1.**

Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.

Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è soltanto procuratore e ad un quarto per chi è praticante abilitato al patrocinio.

In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.

Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono tenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente.

Nelle pratiche di particolare importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.

Art. 5.

Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 3.000.000 ma non superiore a lire 50.000.000.

Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale esso sarà determinato in via equitativa.

Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore; si fa riferimento al passivo definitivamente accertato quando l'assistenza è prestata a favore del cliente imprenditore.

Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6.

Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, lo onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verrà stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sullo ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, oltre al rimborso delle spese (comprensive in ogni caso del viaggio in prima classe e delle spese di soggiorno in albergo di prima categoria) ed agli onorari relativi alla prestazione eseguita, spetta una indennità di trasferta da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L. 100.000, per ogni giornata o frazione di giornata.

Al procuratore la indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà, ed al praticante procuratore al quarto.

Art. 9.

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4 ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione data. All'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

**Art. 11.**

All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 % sull'importo degli onorari.

## TARIFFA FORENSE IN MATERIA STRAGIUDIZIALE

## (CIVILE E PENALE)

1) *Prestazioni di consulenza*:

| | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| *A*) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare . . . . . . . . . . . | L. 10.000 | L. 79.000 |

*B*) Pareri che importino informativa e studio particolare:

*a*) pareri orali:

| | Da oltre L. 500.000 a L. 1.500.000 | Da oltre L. 1.500.000 a L. 3.000.000 | Da oltre L. 3.000.000 a L. 10.000.000 | Da oltre L. 10.000.000 a L. 25.000.000 | Da oltre L. 25.000.000 a L. 50.000.000 | Da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da . . | 30.000 | 45.000 | 64.000 | 79.000 | 110.000 | 157.000 |
| a . . . . . | 84.000 | 126.000 | 175.000 | 219.000 | 305.000 | 437.000 |

*b*) pareri scritti:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da . | 30.000 | 90.000 | 117.000 | 169.000 | 202.000 | 270.000 |
| a . | 140.000 | 252.000 | 375.000 | 644.000 | 784.000 | 1.260.000 |

2) *Prestazioni di assistenza*:

*A*) Posizione e archivio . . . . Diritto fisso L. 8.000

*B*) Per ogni lettèra, telegramma e com. telef. (oltre al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore da L. 3.000 a L. 10.000.

*C*) Esame e studio della pratica:

| | Da oltre L. 500.000 a L. 1.500.000 | Da oltre L. 1.500.000 a L. 3.000.000 | Da oltre L. 3.000.000 a L. 10.000.000 | Da oltre L. 10.000.000 a L. 25.000.000 | Da oltre L. 25.000.000 a L. 50.000.000 | Da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da . . | 45.000 | 92.000 | 139.000 | 184.000 | 230.000 | 550.000 |
| a . | 144.000 | 230.000 | 345.000 | 518.000 | 714.000 | 1.162.000 |

*D*) Cònferenze di trattazione (per ogni ora o frazione di ora). — In studio, anche telefoniche, dal minimo di L. 15.000 al massimo di L. 32.000. In studio collegialmente o fuori di studio, dal minimo di L. 19.000 al massimo di L. 50.000.

*E*) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:

| | Da oltre L. 500.000 a L. 1.500.000 | Da oltre L. 1.500.000 a L. 3.000.000 | Da oltre L. 3.000.000 a L. 10.000.000 | Da oltre L. 10.000.000 a L. 25.000.000 | Da oltre L. 25.000.000 a L. 50.000.000 | Da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da . . | 15.000 | 25.000 | 37.000 | 43.000 | 53.000 | 70.000 |
| a . | 62.000 | 94.000 | 140.000 | 235.000 | 314.000 | 470.000 |

*F*) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti. — Dallo 0,50% al 3% a seconda dell'attività prestata con il minimo di L. 30.000.

G) Assistenza nella stipulazione di contratti e nella redazione di testamenti. — Dallo 0,25% al 2% a seconda dell'attività prestata.

3) Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati ecc. — Dal minimo di L. 30.000 al massimo di L. 560.000.

4) Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza. — Dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 30.000.

5) Assistenza in procedure arbitrali irrituali. — Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.

6) Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario sarà calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla base delle entrate lorde. — Sino a L. 1.500.000 dal 3% al 5% con un minimo di L. 25.000. Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%.

7) Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti. — I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.

Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della metà.

Per le pratiche di valore eccedente i 100.000.000 e fino a 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.

Per le pratiche di valore eccedente i 200.000.000 e fino a 500.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 40%.

Per le pratiche di valore eccedente i 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 65%.

Per le pratiche di valore eccedente i 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 90%.

Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari sono ulteriormente e adeguatamente aumentati nei minimi e nei massimi e non potranno, comunque, superare il tre per cento del valore della controversia o dell'affare.

I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa.

## DISPOSIZIONE COMUNE ALLA TARIFFA FORENSE CIVILE, PENALE E STRAGIUDIZIALE

### TERMINE DI PAGAMENTO DELLE PARCELLE

Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge n. 533/1973.

Roma, addì 28 giugno 1985

*Il segretario f.f.*: PONTECORVO — *Il presidente*: CASALINUOVO

**(6515)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651223/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.